



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione-seduta pubblica

Oggetto: **Individuazione zone del territorio comunale non metanizzate.**

L'anno **duemiladieci**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** nella Residenza Municipale, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	REGGIO MARIA MADDALENA	Sindaco	X	
2	PELLIZZARO EDI MARIA	Consigliere	X	
3	GRAZIOLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
4	FRANCHINI ANNA	Consigliere	X	
5	TONDINI CHIARA	Consigliere	X	
6	POLI ROBERTO SANTO GIUSEPPE	Consigliere		X
7	MORDENTE MARCELLO	Consigliere	X	
8	SIMONI MARIA ROSA	Consigliere	X	
9	CEFOLA FRANCESCO	Consigliere	X	
10	CODORO MAURISIO	Consigliere	X	
11	CHIERICHETTI CINZIA	Consigliere	X	
12	FANTIN ALESSANDRO	Consigliere	X	
13	GUGLIOTTA MASSIMO	Consigliere	X	
			12	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Gallotta Giovanna.

La Sig.ra MARIA MADDALENA REGGIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto

OGGETTO: Individuazione zone del territorio comunale non metanizzate.

Riscontrata la presenza di n. 12 Consiglieri Comunali e l'assenza giustificata di n. 1 Consigliere Comunale (Poli Roberto).

Il Sindaco illustra la proposta come depositata agli atti.

Specifica che la bozza di Deliberazione consegnata ai Capigruppo prevedeva al punto 2 del dispositivo "Di dare atto altresì che, per gli immobili ricadenti in posizione svantaggiata o che per errori di classificazione siano esclusi dalle agevolazioni, l'Ufficio Tecnico Comunale rilascerà apposita attestazione su richiesta dell'interessato che dovrà presentare istanza scritta specificando la posizione dell'immobile nonché le motivazioni a supporto della richiesta" e propone al Consiglio che il punto sia depennato, in quanto da una più attenta analisi si tratterebbe di una responsabilità che non può essere assunta dall'Ufficio Tecnico, in quanto non compete allo stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi del D.P.R. n. 412 in data 26.08.1993, il Comune di Golasecca ricade in zona climatica E;

DATO ATTO che:

- l'art. 8 c. 10 lett. c) della L. 448/1998 come sostituito dal c. 4 dell'art. 12 della L. 488/1999, istituiva, per i comuni ricadenti nella zona climatica E, il beneficio della riduzione del prezzo di gasolio e di GPL usati come combustibili per il riscaldamento, relativamente alle frazioni non metanizzate individuate annualmente con delibera del Consiglio Comunale (*intendendosi per "frazioni" le porzioni edificate di cui all'art. 2 c. 4 DPR 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale*);

- l'art. 13 c. 2 della L. 448/2001 prevedeva l'ampliamento dei benefici di cui all'art.8 della L. 448/1998, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, estendendo tale riduzione anche alle parti di territorio comunale, individuate da apposita delibera del Consiglio, ricomprese nella stessa frazione ove fosse ubicata la sede municipale;

- l'art. 2 della L. 203/2008 ha prorogato per tutto l'anno 2009 l'applicazione del suddetto ampliamento dei benefici anche alle parti di territorio comunale ove sia ubicata la sede municipale;

- la L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) non ha reiterato la previsione dell'art. 2 c. 13 della L. 203/2008, per cui il beneficio della riduzione del prezzo di gasolio e di GPL usati come combustibili per il riscaldamento dal 01/01/2010 potrà applicarsi solamente alle *"porzioni di territorio edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"*;

- la circolare dell'Agenzia delle Dogane prot. R.U. 41017 del 12 aprile 2010 per quanto riguarda la definizione di "centro abitato" consiglia di applicare la definizione di quanto stabilito dall'art. 3 del Codice della strada in assenza di una specifica definizione fiscale di "centro abitato";

VISTE le circolari dell'Agenzia delle Dogane -Direzione Centrale di Roma- n.178604 del 31/12/2009, n. 5961 del 15/01/2010 e n. 41017 del 12/04/2010, e dell'Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale Lombardia, Ufficio Doganale di Varese- n. 3745 del 25/02/2010 concernenti l'applicazione del beneficio fiscale in oggetto per l'anno 2010;

EVIDENZIATA la necessità di aggiornare la delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 25/02/2010 ad oggetto "Individuazione zone del territorio comunale non metanizzate" provvedendo

ad identificare il centro abitato ove ha sede la casa comunale utilizzando come perimetro quello definito da Codice della Strada ed individuato con D.G.C. n. 19 del 18/02/2003;

PRECISATO che al fine di garantire ai soggetti interessati la corretta fruizione dell'agevolazione di cui trattasi, è stata predisposta dal Servizio Tecnico apposita planimetria con l'individuazione del centro abitato, nonché delle zone metanizzate come da stato di consistenza delle rete di distribuzione del gas metano trasmesso da Ages Spa in data 16/11/2010 prot. 7921 ed elenco delle vie non metanizzate;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2009 con cui venivano individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12 espressi nei termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, sulla proposta di delibera come rettificata;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 c. 10 lett. c) della L. 448/1998 e s.m.i., hanno diritto al beneficio fiscale sul prezzo del gasolio e del GPL usati come combustibile per il riscaldamento, gli immobili ricadenti nelle zone del territorio comunale non metanizzate, ubicate fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale definito dal Codice della Strada ed individuato con D.G.C. n. 19 del 18/02/2003, così come meglio specificato nell'allegata planimetria sulla quale sono riportate le vie metanizzate come da stato di consistenza delle rete di distribuzione del gas metano trasmesso da Ages Spa in data 16/11/2010 prot. 7921 e nell'elenco delle vie non metanizzate;
- 2) Di dare atto che i benefici in argomento sono applicabili a partire dal 01/01/2010;